

INFORMATIVA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ALLA GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE A CURA DEL MEDICO COMPETENTE

L'informativa è predisposta in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (d'ora innanzi "Regolamento"), noto anche con l'acronimo GDPR (General Data Protection Regulation), al fine di fornire ai lavoratori e agli equiparati ai lavoratori le informazioni relative al trattamento dei dati personali, in particolare quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati" indicati all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (come, ad esempio, i dati genetici, i dati relativi alla salute e i dati biometrici), nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e della redazione e gestione della sua cartella sanitaria e di rischio.

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Con determinazione dirigenziale n. 818/2024, è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, all'Operatore Economico Galeno Srl, con sede legale in Via Monteleoni, 6/d – Grosseto – P. IVA e C.F. 01167990538, il servizio sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Grosseto e nomina del Medico Competente.

L'Operatore Economico Galeno srl, affidatario del servizio, all'atto della presentazione della propria candidatura, ha indicato di avvalersi per gli esami di laboratorio del Laboratorio Analisi G.a.m.ma srl con sede in Via Monteleoni 6/D- Grosseto mentre l'Ergo vision sarà effettuato dal Dr. Guerreschi Francesco Maria presso la sede del Comune di Grosseto.

Il medico competente per l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori del Comune di Grosseto si avvale del supporto amministrativo del Servizio Gestione Giuridica del Personale, soprattutto per ciò che concerne la programmazione delle attività, delle visite e degli esami.

Il medico competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nominato dal datore di lavoro e le principali attività svolte sono:

- eseguire gli accertamenti periodici nel rispetto delle scadenze previste nel Piano di Sorveglianza Sanitaria e nelle scadenze indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione specifica;
- eseguire le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 24 ore;
- effettuare entro 7 giorni consecutivi le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- informare tempestivamente il Datore di lavoro e il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy;
- erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti;
- essere reperibile per problematiche urgenti e, qualora richiesto, recarsi personalmente presso la sede del Comune di Grosseto nell'arco delle 24 ore;
- svolgere il proprio incarico secondo le prescrizioni del Capitolato, coordinandosi con le indicazioni fornite dai dirigenti preposti alle funzioni di "Datore di lavoro", alle funzioni di "Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale" e alle funzioni di "Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione";
- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, con cadenza almeno annuale;
- istituire, aggiornare e custodire, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. art. 25, comma 1, lett. c), sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso locale adibito a stanza del Medico Competente situato presso il Comune di Grosseto;
- consegnare al Servizio preposto alla gestione giuridica del personale, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, a richiesta, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto dei principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, da parte del Datore di Lavoro, per almeno dieci anni, salvo diverso termine previsto da altre disposizioni del D. Lgs. 81/2008;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., ai Datori di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP) ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR);
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- rispettare la periodicità delle visite mediche, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e del PSS attualmente vigente.

Il Comune di Grosseto ha nominato con disposizione Sindacale n. 33/2024 il dott. Luigi Galassi medico competente.

In linea con quanto disposto dalla normativa vigente, i dati che La riguardano, comprese "le categorie particolari di dati" saranno trattati secondo i principi stabiliti dall'articolo 5 (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.) con modalità cartacea o informatizzata.

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria il medico competente è il titolare autonomo del

trattamento (precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere n. 7797 del 27.2.2019).

Le attività dirette a verificare l'idoneità alla mansione del dipendente, obbligatorie per legge, vengono poste in essere esclusivamente per il tramite del medico competente. Quest'ultimo, infatti, è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori dipendenti, poiché indispensabile ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

Il medico competente è l'unico soggetto che può accedere al contenuto delle cartelle sanitarie ed è colui che si deve attivare per implementare opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite.

Il datore di lavoro non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente allo svolgimento delle mansioni.

Il medico competente può essere contattato al seguente indirizzo e-mail medico.competente@comune.grosseto.it

II. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

La finalità del trattamento dati è la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente.

Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i dipendenti del Comune di Grosseto, per i quali risulta dal documento di valutazione del rischio (DVR) un valore di rischio che prevede l'obbligo della sorveglianza.

La sorveglianza sanitaria è finalizzata all'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso (articolo 41, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008). In particolare il medico competente, sulla base delle visite mediche, può esprimere uno dei seguenti giudizi:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

I dati idonei, previa loro anonimizzazione, potranno anche essere utilizzati per finalità didattiche o di aggiornamento professionale nonché di studio o di ricerca.

Categorie di dati trattati

| |
|---|
| Categorie di dati |
| Dati relativi alla salute: Stato di salute |
| Dati anagrafici: Nome; Cognome; Codice fiscale; Data di nascita; Luogo di nascita |
| Dati di contatto: Telefono; Indirizzo Mail |

III. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuato sulla base di almeno una delle seguenti condizioni di liceità ("basi giuridiche del trattamento"):

- consenso espresso dall'interessato per una o più finalità di trattamento indicate nella presente

informativa;

- assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'U.E. o dello Stato nazionale o da un CCNL (articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679);
- finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del Regolamento (UE) 2016/679).

Il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare l'impossibilità a portare a termine gli accertamenti sanitari; in tal caso la sua persona può essere giudicata non idonea a svolgere la propria mansione lavorativa e punita con le sanzioni previste dalla normativa.

IV. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI

Potranno accedere ai suoi dati ai fini indicati al punto secondo:

- il medico competente e suoi collaboratori (es. personale sanitario tenuto al segreto professionale);
- i dipendenti e i collaboratori dell'Ente che, operando sotto l'autorità del titolare, svolgono attività di trattamento per le finalità del punto II, ognuno in relazione ai propri compiti.

Quando strettamente necessario, può esserci l'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Amministrazione, esclusivamente per fini istituzionali e in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

V. SOGGETTI ESTERNI

I dati delle cartelle non sono comunicati all'Amministrazione. In nessun caso verranno comunicati all'Amministrazione dati relativi allo stato di salute e/o risultati di esami svolti. In adempimento a quanto previsto dall'articolo 41, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente.

VI. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E/O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Non è previsto nessun trasferimento verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali.

VII. DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una richiesta al medico competente.

Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

Ai sensi del Regolamento UE, il lavoratore, in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare nei confronti del medico competente tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del Regolamento europeo. In particolare, potrà ottenere:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le altre informazioni indicate nell'articolo 15;
- la rettifica dei dati qualora siano inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti;
- la cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), salvo per quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente conservate (ad es. dati sanitari) e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente su quello dell'interessato alla prosecuzione dell'attività di trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all'articolo 18.

In base a quanto prescritto dal Regolamento europeo, gli interessati hanno anche il diritto:

- di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico (articolo 21).

Per esercitare i diritti appena descritti gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento utilizzando i dati di contatto indicati al punto I della presente informativa.

L'interessato al trattamento ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it>).

VIII. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 81/2008).

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato.

IX NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al documento di valutazione dei rischi (DVR) (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (articoli 18 e 20 del D. Lgs. n. 81/2008).

La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che, in caso di aggiornamento, troverà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente sezione Privacy.